

## 7. Elementi comuni a più interventi

Nella presente Sezione, si riportano, nel paragrafo 7.1, le definizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2022, n. 660087, contenente “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115” (di seguito DM); ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso DM, fatte salve le competenze dell’Autorità di gestione esercitate in conformità a quanto stabilito nel PSP, gli articoli 3, 4, 5 e 6 del medesimo DM si applicano anche agli interventi previsti nel PSP diversi dai pagamenti diretti.

Nei successivi paragrafi 7.2 e 7.3, si riportano le ulteriori definizioni e gli elementi comuni stabiliti nella Sezione 4 del PSP applicabili agli interventi di Sviluppo rurale; nel testo, dove pertinente, sono riportati definizioni/elementi regionali.

Gli articoli del DM o paragrafi/sezioni del PSP sono indicati nell’intestazione dei paragrafi della presente sezione del CSR.

### 7.1 Definizioni di cui al DM 23 dicembre 2022, n. 660087, articoli 3, 4, 5, 6

#### 7.1.1. Definizioni (DM articolo 3)

##### 7.1.1.1 Agricoltore

a) «Agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un’attività agricola.

##### 7.1.1.2 Azienda

b) «Azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio italiano.

##### 7.1.1.3 Attività agricola

c) «Attività agricola», comprende le seguenti attività:

- 1) la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell’allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell’agricoltore, di almeno una pratica culturale ordinaria all’anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l’accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni culturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L’attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
  - 2.1) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
  - 2.2) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
  - 2.3) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l’erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
  - 2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
  - 2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell’erba per insilati, in relazione a caratteristiche culturali quali il contenimento dell’altezza dell’erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Nell’ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione, notificato all’organismo di coordinamento, sono identificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale

fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

#### 7.1.1.4 Superficie agricola

d) «Superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente, così definite:

1) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità.

La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:

1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sestri d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;

1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;

2) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali, come di seguito definiti:

2.1) vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori, purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante:

2.1.1) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;

2.1.2) vivai di alberi da frutto e piante da bacche;

2.1.3) vivai ornamentali;

2.1.4) vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;

2.1.5) vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (come piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;

2.2) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo.

2.3) i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono:

2.3.1) sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sestri d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;

2.3.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di

difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola;

- 3) «prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

3.1) I sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono:

3.1.1) sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;

3.1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come di seguito specificato al punto 7.1.1.9.

3.2) Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM, di seguito riportata. Con provvedimento adottato dalla Regione, notificato all'organismo di coordinamento, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indettate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

3.3) Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:

3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;

3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;

3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;

3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;

3.3.5) non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA (Allegato II al DM)

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3

#### 7.1.1.5 Erba e altre piante erbacee da foraggio

e) «Erba e altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

#### 7.1.1.6 Ettaro ammissibile

f) «Ettaro ammissibile»: ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III al DM, di seguito riportati, fermo restando che l'agricoltore è responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione:

- 1) le superfici agricole di cui alla lettera d) che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
  - 1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito organismo pagatore) dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
  - 1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
  - 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
  - 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- 2) le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'allegato IV al DM, di seguito riportati, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;
- 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/126 e se il tenore di tetraidro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.

#### Titoli di conduzione (Allegato III al DM)

Tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione, con relativa documentazione richiesta:

- Proprietà esclusiva: visura catastale o estratto del foglio di possesso con il documento tavolare e autocertificazione/ atto pubblico o scrittura privata registrata/ atto o di conferimento delle superfici nella società, sentenza che accerta l'usucapione, decreto di accoglimento di affrancazione dall'enfiteusi, non opposto, da parte dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali;
- Situazioni di contitolarità del diritto di proprietà e regime di comunione dei beni tra coniugi: documenti attestanti la proprietà e dichiarazione dal contitolare interessato attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto;
- Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati: contratto preliminare registrato;
- Usufrutto: Atto pubblico o scrittura privata registrata. In caso di contitolarità del diritto, dichiarazione dell'usufruttuario attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto;
- Nuda proprietà: Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata e dichiarazione dell'usufruttuario concedente;
- Enfiteusi: Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata;
- Mezzadria: Atto pubblico o scrittura privata registrata;
- Colonia parziaria: Atto pubblico o scrittura privata registrata;

- Affitto (contratto scritto o verbale): Atto pubblico o scrittura privata registrati. In caso di contratto di affitto verbale: dichiarazione resa dal concedente attestante la concessione della superficie in affitto. In caso di contitolarità del diritto di proprietà, la conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto è comprovata dalla dichiarazione del conduttore e da:
  - 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie; ovvero
  - 2) dichiarazione di uno dei contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'articolo 1102 del Codice civile;
- Affitto in favore del giovane agricoltore: Atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata (la registrazione non è richiesta nei casi di cui all'articolo 15 della legge 441/1998);
- Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo: contratto con specifica indicazione della quota del singolo agricoltore;
- Comodato (contratto scritto o verbale): atto pubblico o scrittura privata registrata / dichiarazione resa dal concedente in caso di comodato verbale. In caso di contitolarità del diritto di proprietà, la conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto è comprovata dalla dichiarazione del conduttore e da:
  - 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie; ovvero
  - 2) dichiarazione di uno dei contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 del codice civile;
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione: Atto di concessione o contratti di fitto in forma scritta;
- Usi civici: Provvedimento dell'Amministrazione concedente con specifica della quota del singolo agricoltore;
- Compartecipazione stagionale: Contratto registrato (non si applica al prato permanente);
- Custodia giudiziaria: Provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- Conduzione ai sensi dell'art. 1bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116: Non è richiesta l'allegazione di alcun documento attestante la conduzione.
- Uso oggettivo del suolo (in caso in cui i confini aziendali non corrispondano ai confini riportati nel modulo di domanda grafica): Dichiarazione dell'agricoltore che le superfici sono esclusivamente ed effettivamente condotte dal medesimo.

#### Coefficienti di ponderazione (Allegato IV al DM)

Elementi protetti	Limiti dimensionali	Fattori di ponderazione
Fasce tampone	Larghezza minima 3 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 1 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura <20%	2
Terreni lasciati a riposo		1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 3 m	1,5
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 4 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie ≤ 3000 m <sup>2</sup>	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1

#### 7.1.1.7 Terreno a riposo

g) «Terreno a riposo»: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi nell'anno di domanda.

#### 7.1.1.8 Pascolo o pascolamento

h) «Pascolo o pascolamento»: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni della Regione comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5, paragrafo 7.1.1.3 (Attività agricola). Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE.

#### 7.1.1.9 Adiacenza alla parcella agricola

i) «Adiacenza alla parcella agricola»: sono considerati adiacenti alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi agroforestali lineari, che sono a disposizione dell'agricoltore nei termini e nei modi stabiliti per l'ettaro ammissibile di cui alla lettera f), paragrafo 7.1.1.6, e che, tramite il loro lato più lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola stessa. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili gli elementi del paesaggio che facciano parte di un bosco. Le casistiche sopra esposte sono rappresentate graficamente nell'allegato V al DM.

#### 7.1.1.10 Successione anticipata

l) «Successione anticipata»: comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

#### 7.1.1.11 Classy Farm

m) «Classy Farm»: il sistema informativo del Ministero della Salute, integrato nel portale nazionale della veterinaria ([www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.

#### 7.1.1.12 Dose Definita Die - Dose definita giornaliera - DDD

n) «Dose Definita Die» - Dose definita giornaliera (DDD): si intende, ai sensi del sistema adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua indicazione principale nel soggetto adulto.

#### 7.1.1.13 Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche - BDN

o) «Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN)»: istituita dal Ministero della Salute e gestita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale. Accessibile dal portale internet [www.vetinfo.sanita.it](http://www.vetinfo.sanita.it).

#### 7.1.1.14 Detentore degli animali

p) «Detentore degli animali»: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento. Al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonché la responsabilità sanitaria, civile e penale degli animali detenuti.

#### 7.1.1.15 Responsabile del pascolo

q) «Responsabile del pascolo»: persona fisica o giuridica, individuata con il relativo codice pascolo in BDN, funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato permanente.

### 7.1.2 Agricoltore in attività (DM articolo 4)

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
  - b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
  - c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.
  - d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extra doganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli agricoltori che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.
3. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito di cui al comma 2 è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/2115 (o all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.
4. In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

### 7.1.3 Giovane agricoltore (DM articolo 5)

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che:
  - a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e
  - b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del DM ("Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori") o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e

- c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
- 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI, di seguito riportato, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
  - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
  - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.
2. L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di cui all'articolo 15 del DM o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.
  3. In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:
    - a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
    - b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
    - c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.
  4. Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati al comma 3, lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.
  5. L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.
  6. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:
    - a) detiene una quota rilevante del capitale;
    - b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
    - c) provvede alla gestione corrente della società.
  7. I principi del comma 6 sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII, di seguito riportato.
  8. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.
  9. Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

10. Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.
11. Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa.

#### Requisiti di istruzione (Allegato VI al DM)

Titoli di scuola secondaria di secondo grado:

- 1) scuola secondaria di secondo grado:
  - Istituti Tecnici indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria;
  - Istituti professionali indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
  - Istituti professionali pre-riordino indirizzo servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
- 2) percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale:
  - Percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
  - Indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane

Quadro dei Titoli italiani e titoli universitari abilitanti alle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario.

Classi di laurea di primo livello (ex DM 509/99):

- classe 1 – Biotecnologie
- classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
- classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;
- classe 17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
- classe 27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
- classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.

Diplomi universitari:

- Biotecnologie agro-industriali;
- Economia e amministrazione delle imprese agricole;
- Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente;
- Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
- Produzioni animali;
- Produzioni vegetali;
- Tecniche forestali e tecnologie del legno;
- Viticoltura ed enologia.

Corsi di laurea di secondo livello:

- classe 3/S - Architettura del paesaggio;
- classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
- classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
- classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- classe 47/S - Medicina veterinaria,
- classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;

- classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
- classe 79/S - Scienze e tecnologie agro-zootecniche;
- classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

Sono altresì considerati gli analoghi titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento.

#### Tipologie societarie (Allegato VII al DM)

##### 1. SOCIETA' DI PERSONE

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno personalità giuridica, cioè non sono dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Sebbene tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci.

*Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)*

- Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

*Società in accomandita semplice (S.a.s.)*

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

##### 2. SOCIETA' DI CAPITALI

Le società di capitale hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto.

*Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.)*

- Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

*La Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)*

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

*La Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)*

- Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

### 3. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)

A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.

Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.

- Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerale), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

#### 7.1.4 Nuovo agricoltore (DM articolo 6)

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato nuovo agricoltore chi:
  - a) inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola;
  - b) ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a) In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda;
  - c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di cui alla lettera a), in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
    - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
    - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
    - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.
2. Per inizio dell'attività agricola di cui al comma 1, lettera a), si considera la data del primo dei seguenti eventi:
  - a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;
  - b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
  - c) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
  - d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.
3. Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di cui all'allegato VII sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento.
4. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

5. I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.

## 7.2 Definizioni specifiche per gli interventi di Sviluppo rurale

### 7.2.1 Definizione di area rurale e applicabilità (cfr. PSP par. 4.7.2)

L'Italia adotta la definizione delle aree rurali già in essere nella programmazione della politica di sviluppo rurale 2014-2022, che classifica i comuni italiani in quattro aree:

- A. Aree urbane e periurbane: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva: includono i comuni rurali collocati in prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie agricola e forestale appare sempre avere un peso rilevante
- C. Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio con stabili relazioni con altri settori dell'economia;
- D. Aree rurali con problemi di sviluppo: includono i comuni rurali di collina meridionale e quelli rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in tutte le regioni.

La classificazione è utilizzata ai fini dell'adozione di specifiche priorità territoriali nella selezione delle operazioni.

#### Classificazione regionale delle aree rurali

La Regione Sardegna adotta la classificazione delle aree rurali già in essere nel PSR Sardegna 2014-2022.

Il territorio rurale della regione è pari al 99,6% della superficie totale e la popolazione ivi residente ammonta al 91% della popolazione regionale. Si distinguono le seguenti aree rurali:

- D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo: comprendono 295 Comuni (il 78% della Regione), interessano l'82% dell'intero territorio e il 52% della popolazione;
- C. Aree rurali intermedie: comprendono 71 Comuni, interessano il 19% della superficie regionale e il 30% circa della popolazione;
- B. Aree ad agricoltura intensiva specializzata: comprendono 10 Comuni, interessano il 2,2% della superficie;
- A. Aree urbane e periurbane: comprende il Comune di Cagliari che concentra il 9% della popolazione in un'area che rappresenta lo 0,4% della superficie totale regionale.

Gli altri comuni capoluoghi di provincia sono tutti classificati come aree rurali.

L'elenco dei Comuni classificati per area A, B, C, D è riportato nell'Allegato 2 al presente CSR.

### 7.2.2 Zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane

Le zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono delimitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva n. 5/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 (di seguito zone montane). Le zone montane delimitate nella regione Sardegna sono riportate nell'Allegato 3 al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2022, Sezione B, tabelle 2 e 3 disponibile nel sito internet della Regione Sardegna al seguente link:

[https://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_422\\_20211228145200.pdf](https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20211228145200.pdf)

Le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n.1305/2013 e identificate dai DD.MM n.6277 dell'8 giugno 2020 e n.591685 dell'11 novembre 2021, disponibili ai seguenti link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15568>

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18178>

I suddetti elenchi delle zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono riportati per completezza nell'Allegato 3 al presente CSR.

### 7.2.3 Definizioni di bosco e altre informazioni comuni al settore forestale

#### 7.2.3.1 Definizione di bosco (cfr. PSP par. 4.1.8)

Il Bosco (selva o foresta) è definito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), come superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

Definizione di bosco e aree assimilate di cui alla Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, articolo 4:

1. Ai fini della legge regionale 27 aprile 2016 i termini "bosco", "foresta" e "selva" sono sinonimi.
2. Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.
3. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini amministrativi, delle singole proprietà o catastali, e le classificazioni urbanistiche e catastali. La continuità della vegetazione forestale non è, altresì, considerata interrotta dalla presenza di:
  - a) infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza inferiore a 20 metri;
  - b) viabilità agro-silvo-pastorale;
  - c) corsi d'acqua minori.
4. Si considerano, altresì, bosco:
  - a) i castagneti e le sugherete;
  - b) i rimboschimenti e gli imboschimenti in qualsiasi stadio di sviluppo;
  - c) le aree già boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure di danni per calamità naturali, accidentali o per incendio, presentano una copertura arborea o arbustiva temporaneamente anche inferiore al 20 per cento.
5. Sono assimilabili a bosco:
  - a) i popolamenti ripari e rupestri e la vegetazione retrodunale;
  - b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
  - c) le colonizzazioni spontanee di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati, quando il processo in atto ha determinato l'insediamento di un soprassuolo arboreo o arbustivo, la cui copertura, intesa come proiezione al suolo delle chiome, superi il 20 per cento dell'area o, nel caso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quando siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultima lavorazione documentata;
  - d) qualsiasi radura all'interno di un bosco, purché la superficie sia inferiore a 2.000 metri quadrati o che, sviluppandosi secondo una direzione prevalente e di qualsiasi superficie, abbia una larghezza inferiore a 20 metri.
6. Non sono considerati bosco:
  - a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai, le alberature stradali;
  - b) i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti per arboricoltura da legno o da frutto e le altre colture specializzate realizzate con alberi e arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche, ivi comprese le formazioni arboree di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale.

#### 7.2.3.2 Informazioni comuni al settore forestale (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 4)

Beneficiari degli interventi forestali: i beneficiari al sostegno previsto per gli interventi di interesse forestale vengono individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e sono riconducibili alle tipologie dettagliatamente esplicitate nelle singole schede di intervento e nelle procedure regionali di attivazione degli interventi.

Titolare di superficie forestale: il proprietario, la persona fisica, e loro associazioni, gruppo di persone fisiche o persona giuridica in possesso di un titolo di conduzione della proprietà e che svolge attività di coltivazione, gestione e/o utilizzazione del bosco di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

Azienda forestale (forest holding): superficie costituita da una o più parcelle di bosco o altra terra boscata gestita come singola unità dal punto di vista della gestione e/o utilizzazione.

Impresa forestale: ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera q) del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, per impresa forestale si intende l'impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2 dello stesso D.lgs.

La Regione Sardegna ha adottato il Disciplinare per la tenuta dell'Albo regionale delle imprese forestali con DGR n. 40/12 del 14.10.2021. Nell'Albo sono iscritte le imprese, le cooperative e i consorzi che operano nel settore degli interventi forestali, comprese le ditte di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione in ambito forestale. L'Albo è pubblicato nel sito della Regione Sardegna al seguente link: <https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/albi.html>

Arboricoltura: coltivazione di impianti arborei con specie forestali autoctone e di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo, anche micorrizzate, con ciclo produttivo (turno di taglio) non inferiore agli 8 anni, e con finalità multiple (produttive, ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, ecc.) e liberamente reversibile al termine del ciclo colturale previsto. Non rientrano nella definizione gli impianti di Short Rotation Forestry e di Short Rotation Coppice.

Sistema agroforestale: sistema di utilizzazione del suolo nel quale sono presenti sulla stessa superficie, consociazioni di vegetazione forestale arborea con colture e produzioni agricole e zootecniche estensive in cui si possono anche ottenere legno e prodotti forestali secondari.

Proprietà pubbliche forestali: sono superfici forestali pubbliche quelle possedute dallo Stato o da Enti pubblici e territoriali e preordinate in modo diretto o indiretto al pubblico interesse. Appartengono a questa categoria le Foreste, qualificate come beni patrimoniali indisponibili dello Stato, della Regione, Province e Comuni, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabili dalle leggi che li riguardano.

#### Programmazione e Pianificazione forestale

I Programmi Forestali Regionali forniscono linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale e adottano approcci, interpretazioni e scelte metodologiche in base al proprio contesto territoriale, ambientale, socioeconomico e culturale, coerentemente ai principi fondamentali e indirizzi strategici definiti a livello nazionale dalla Strategia Forestale Nazionale.

I Piani di gestione o strumenti equivalenti, previsti all'articolo 6 comma 6 del d.lgs. n. 34 del 2018 corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate (piano di gestione forestale o piano di assestamento forestale o strumenti normativi equiparati in vigore come, ad esempio, piano sommario, piano forestale di intervento straordinario, piano di riordino, piano colturale, piano di intervento e/o di investimento, piano di taglio poliennale, piano integrato particolareggiato, scheda boschiva, progetto per opere di rimboschimento, piano colturale e di mantenimento dei rimboschimenti, ecc.). Detti piani sono redatti ai sensi della normativa nazionale e regionale pertinente, e con essi vengono programmate le attività e gli interventi selvicolturali e di gestione forestale nella proprietà o comprensorio forestale di riferimento.

I Piani Regionali Antincendio Boschivo (AIB), previsti ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 353/2000, per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definiscono: le zone classificate a rischio medio o alto di incendi boschivi, nel rispetto della decisione della Commissione C(93) n. 1619 del 24 giugno 1993 a norma dell'art. 2 del Reg. (CEE) 2158/92, e individuano gli interventi utili e necessari al fine di accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali e intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino.

#### Strumenti di pianificazione forestale vigenti nella Regione Sardegna

La pianificazione forestale è disciplinata dalla legge regionale 27 aprile 2016, n.8 "Legge Forestale della Sardegna" e successive modifiche e integrazioni. La pianificazione forestale è articolata sui seguenti livelli e strumenti:

- a livello regionale, mediante il Piano forestale ambientale regionale (PFAR), di indirizzo e coordinamento dei successivi livelli della pianificazione;
- a livello territoriale su scala di distretto, mediante i Piani forestali territoriali di distretto (PFTD);
- a livello particolareggiato su scala aziendale, declinato tramite i Piani forestali particolareggiati (PFP).

La pianificazione forestale regionale è attuata mediante il Documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) contenente il programma regionale degli interventi forestali.

Le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), redatte e approvate dalla Regione Sardegna ai sensi del D.lgs. 34/2018 e della LR 8/2016, definiscono buone norme di uso selvicolturale, agronomico e pastorale applicate ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico e a tutti i boschi, anche non soggetti a vincolo idrogeologico.

Il Piano regionale antincendio (PRAI) è redatto dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 23 della LR 8/2016, in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi". Il Piano contiene le prescrizioni antincendio e la carta del rischio di incendi, disciplina la prevenzione, diretta e indiretta, del rischio di incendio e le attività antincendio.

### Gestione Sostenibile delle foreste

Il rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, è garantito dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale dal d.lgs. n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali regionali. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), l'esecuzione sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, di ogni intervento selvicolturale (in attuazione o in assenza di un Piano di gestione o strumento equivalente) su tutto il territorio nazionale viene autorizzata dagli enti territoriali competenti in materia, ed è comunque sempre subordinata al rispetto dei principi di GFS.

Le informazioni pertinenti il rispetto dei criteri di GFS sono deducibili dagli strumenti di pianificazione vigenti (quali i Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti) e dagli atti autorizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In assenza degli strumenti di pianificazione o strumenti equivalenti, l'approvazione e l'esecuzione dei singoli interventi selvicolturali è sempre e comunque subordinata al rispetto della normativa vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio.

In considerazione delle prescrizioni del contesto normativo nazionale e regionale vigente e della dimensione aziendale forestale, viene previsto a livello nazionale che il sostegno al settore forestale, solo per le aziende forestali con superfici superiori a 100 ettari, è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti il rispetto dei principi di GFS provenienti da un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento.

Al di sotto di tale soglia o in assenza di questi strumenti, le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque garantire dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, e deducibili anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di intervento", volto a fornire elementi utili anche alla valutazione dell'efficacia dell'operazione e per il raggiungimento delle finalità e obiettivi del Piano strategico.

### Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti vigenti in Sardegna

Il Piano forestale particolareggiato (PFP), definito all'articolo 9 della LR 8/2016, è lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali nelle proprietà forestali e delle opere e infrastrutture a esse connesse, redatto su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati. Le linee guida per la redazione dei Piani forestali particolareggiati sono state approvate dalla Regione Sardegna con DGR n. 30/30 del 20 giugno 2017. Le linee guida definiscono tre tipologie di piani assimilati ai PFP: il Piano di gestione forestale, il Piano colturale forestale, il Piano conoscitivo forestale.

La tipologia Piano di gestione forestale corrisponde ai Piani di gestione o strumenti equivalenti previsti all'articolo 6 comma 6 del d.lgs. n. 34 del 2018. Rientrano nella tipologia Piano di gestione forestale:

- i Piani di assestamento,
- i Piani economici,
- i Piani particolareggiati forestali,
- i Piani di gestione silvopastorali.

Investimenti non produttivi in foresta: investimenti volti a valorizzare e incrementare i servizi ecosistemici forniti dalle foreste, perseguendo impegni di tutela ambientale e paesaggistica, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di tutela, di assetto idrogeologico, e valorizzazione turistico, ricreativo e culturale, senza escludere i benefici economici nel lungo termine nella produzione legnosa e/o di prodotti forestali non legnosi.

Investimenti produttivi in foresta: investimenti materiali e immateriali per il settore forestale in grado di generare, anche nel breve periodo, un aumento del valore economico delle foreste o della redditività dell'azienda/impresa agricola o forestale. Gli investimenti sono funzionali a garantire inoltre un efficace tutela, gestione e valorizzazione ambientale e paesaggistica del patrimonio forestale.

Filiera forestale: filiera produttiva che coinvolge processi e competenze professionali fortemente differenziate, dall'approvvigionamento alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e prodotti non legnosi (castagne, nocciole, ghiande, funghi, pinoli, tartufi, frutti di bosco, ecc.), in cui differenti operatori economici si impegnano a promuovere la cooperazione tra utilizzatori, produttori, trasformatori e consumatori.

La sua struttura viene tradizionalmente suddivisa in tre macro-entità strettamente connesse fra di loro:

- produzione forestale: comprende tutte le attività selvicolturali inerenti le fasi di gestione, raccolta e approvvigionamento;
- prima trasformazione: comprende tutte le lavorazioni eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di trasformazione che producono assortimenti o prodotti semilavorati non finiti o grezzi;
- trasformazione industriale: comprende tutte le lavorazioni successive la produzione e prima trasformazione.

Le componenti risultano legate fra di loro da scambi intersettoriali e coinvolgono trasversalmente tutte le fasi della Filiera, presentando frequenti collegamenti e competizioni nell'approvvigionamento delle materie prime.

Associazione/organizzazione di produttori forestali: tutte le forme associative o di organizzazione costituite per i seguenti scopi:

- adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato anche attraverso l'accorpamento delle superfici produttive per una gestione e/o utilizzazione collettiva, oppure
- commercializzazione in comune dei prodotti e dei servizi forestali della gestione e/o utilizzazione collettiva, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso, oppure
- definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti e servizi forestali, oppure
- altre attività che possono essere svolte dalle associazioni/organizzazioni di produttori forestali, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

Unione di produttori: unione che raggruppa le associazioni di produttori forestali riconosciute e persegue i medesimi obiettivi su scala più ampia.

Disturbo: evento generato a seguito di calamità naturali di natura biotica o abiotica, avversità atmosferiche o eventi catastrofici naturali o di origine antropica che portano a perturbazioni nelle condizioni ambientali di un luogo, con alterazione e cambiamenti significativi nella struttura fisica, nella disposizione degli elementi biotici ed abiotici, influenzando gli equilibri ecologici dell'ecosistema forestale, alterando le biocenosi. I disturbi possono avere effetti immediati e profondi con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale (calamità naturali generate anche dal cambiamento climatico che possono distruggere più del 20% della provvigione legnosa della proprietà come incendi, tempeste di fuoco, inondazioni, tempeste, invasioni di insetti, nonché eventi meteorologici quali gelo, galaverna, ghiaccio, tempesta, grandine, forti piogge o siccità prolungata, ecc.).

## 7.3 Elementi comuni a più interventi di Sviluppo rurale

### 7.3.1 Elenco degli investimenti non ammissibili nell'ambito degli interventi di cui agli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2021/2115 (cfr. PSP par. 4.7.1)

Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
  - 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
  - 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
  - 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
  - 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento;
- l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;

Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

### 7.3.2 Ammissibilità delle spese al FEASR (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 1)

Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di intervento.

L'Autorità di Gestione, inoltre, può definire nei provvedimenti attuativi degli interventi eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente sezione. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.

### 1.1) Principi generali

Le spese per essere ammissibili devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

### 1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione;
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1. non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. UE 2021/2115) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,
- alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione Leader.

### 1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del Reg. UE 2021/2115)

Fatto salvo quanto definito nel paragrafo 7.3.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:

1. costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
3. spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);
4. i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Le disposizioni di cui alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

### 1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del Reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

1. spese di funzionamento;
2. spese di personale;
3. spese di formazione e consulenza;
4. spese di pubbliche relazioni;
5. spese finanziarie;
6. spese di rete;
7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato nel punto 1.3.

### 1.5) Ammissibilità di Studi e Piani

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:

1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

### 1.6) Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
3. il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.
4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dall'AdG regionale nei documenti attuativi.
5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Le disposizioni di cui alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

### 1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del d.lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

### *7.3.3 Anticipi per gli interventi di investimento e cooperazione (art. 73, 74 e 77 del Reg. (UE) n. 2021/2115) (PSP par. 4.7.3, punto 3)*

La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.

L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

### *7.3.4 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 2)*

#### 2.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. l'Autorità di Gestione può istituire, per mezzo dell'Organismo pagatore, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definire specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea;
2. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal Piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
3. tuttavia, nei casi di cui al punto 2. non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo Piano strategico della PAC.

#### 2.2) Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

#### *7.3.4.1 Combinazione degli impegni di interventi di cui all'art. 70 con gli eco-schemi di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 2021/2115*

Gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, previsti dagli interventi di cui all'art. 70 del Reg.(UE) n. 2021/2115 (interventi SRA), e gli impegni previsti dagli Eco-schemi, di cui all'art. 31 del Reg.(UE) n. 2021/2115, possono essere combinati tra loro a condizione che siano tra loro complementari e compatibili.

Si evidenzia che gli impegni che si possono combinare sulla stessa superficie o specie animale sono totalmente diversi e dunque totalmente complementari e compatibili tra di loro. Pertanto, non è stato necessario effettuare calcoli combinati per definire l'importo dei premi combinati che, di fatto, sono pari alla somma dei premi di ciascun impegno.

Le combinazioni degli impegni degli interventi SRA con gli impegni degli Eco-schemi sulla stessa superficie/specie animale sono riportate nella tabella a pagina seguente.

Combinazione degli impegni degli Interventi SRA con gli impegni degli ECO-SCHEMI sulla stessa superficie/specie animale evitando il doppio pagamento

Interventi SRA Eco-schemi		SRA01	SRA03		SRA14	SRA15	SRA18	SRA29	SRA30
			Azione 3.1	Azione 3.2					
Eco-schema 1	Livello 1	NP	NP	NP	SI	NP	NP	NP	SI
	Livello 2	NP	NP	NP	SI	NP	NP	NP	SI (1)
Eco-schema 2		SI	NP	NP	NP	SI	NP	SI	NP
Eco-schema 3		SI	NP	NP	NP	SI	NP	SI	NP
Eco-schema 4		SI	SI	SI	NP	SI	NP	SI	NP
Eco-schema 5	Arboree	SI	NP	NP	NP	SI	NP	SI	NP
	Seminativi	SI	SI	SI	NP	SI	NP	SI	NP
SRA01			NO	NO	NP	SI	NP	NO	NP
SRA03	Azione 3.1	NO			NP	SI	NP	SI	NP
	Azione 3.2	NO			NP	SI	NP	SI	NP
SRA14		NP	NP	NP		NP	NP	NP	SI
SRA15		SI	SI	SI	NP		NP	SI	NP
SRA18		NP	NP	NP	NP	NP		NP	NP
SRA29		NO	SI	SI	NP	SI	NP		NP
SRA30		NP	NP	NP	SI	NP	NP	NP	

(1) È ammessa la combinazione tranne che per l'impegno 4.2 dell'intervento SRA30 suini (gestione allevamento suino confinato semibrado)

**Legenda:**

SI = **È ammessa** la combinazione degli impegni sulla stessa superficie/specie animale

NO = **Non è ammessa** la combinazione degli impegni sulla stessa superficie/specie animale

NP = NON PERTINENTE

**Eco-schemi:**

- Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale
  - Livello 1 Riduzione dell'antimicrobico resistenza
  - Livello 2 Adesione al sistema SQNBA con pascolamento
- Eco-schema 2 Inerbimento delle colture arboree
- Eco-schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
- Eco-schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
- Eco-schema 5 Misure specifiche per gli impollinatori
  - Arboree
  - Seminativi

**Interventi SRA:**

- SRA01 - ACA1 Produzione integrata
- SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
  - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)
  - Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage
- SRA14 - ACA14 Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica
- SRA15 - ACA15 Pagamento per gli agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura
- SRA29 Agricoltura biologica
- SRA30 Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali

### 7.3.5 Aspetti trasversali agli interventi a superficie o a capo (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 5)

Il periodo di impegno per il sostegno degli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante è riferito agli anni solari, fatte salve eventuali eccezioni specificate nelle schede dei singoli interventi.

Con riferimento agli impegni delle precedenti programmazioni che prevedono una data inter-annuale quale data di fine impegno, sono previste specifiche disposizioni regionali finalizzate ad evitare il doppio finanziamento.

#### Possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno (SOI) o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante durante il periodo d'impegno

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Nel caso specifico di ACA 14 è consentita una riduzione maggiore, riportata nelle specificità regionali dell'intervento;
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;
4. in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
  - le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
  - le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

#### Possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di aumentare o meno la superficie richiesta a premio (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti regole:

- l'aumento dell'impegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante) è sempre possibile;
- è consentita la variazione del numero di ettari (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) in aumento entro la percentuale massima di tolleranza del 20%.

#### Misure a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" e ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva, come specificato nelle rispettive schede dell'intervento. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Scelta di appezzamenti fissi/variabili	appezzamenti fissi	appezzamenti variabili
SRA01 - produzione integrata	X	
SRA03 - tecniche lavorazione ridotta suoli	X	X
SRA07 - conversione seminativi a prati e pascoli	X	
SRA14 - allevamento razze rischio estinzione/erosione°		n.a.
SRA15 - coltivazione vegetali a rischio estinzione/erosione	X	X
SRA16 - conservazione agro biodiversità banche germoplasma*		n.a.
SRA18 - impegni apicoltura°°		n.a.

SRA28 - sostegno mantenimento forestazione imboschimento	X	
SRA29 - produzione biologica	X	
SRA30 - benessere animale <sup>o</sup>		n.a.
<sup>o</sup> pagamento a UBA		
<sup>oo</sup> pagamento ad alveare		
* pagamento a rimborso costi o a costi forfetari o a UBA/ettaro		

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in "a premio" e "non a premio assoggettate comunque all'impegno".

#### Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno

Per misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

#### Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

#### Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell'impegno o l'esclusione annuale (quando l'impegno ha durata 1 anno), con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

#### Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

#### Clausole di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3, del medesimo articolo 70, al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del Piano strategico della PAC al fine di consentire l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

### 7.3.6 Disposizioni comuni in materia di Aiuti di Stato (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 6)

Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

#### 7.3.6.1 Elementi necessari per la valutazione degli aiuti di Stato

Agli interventi previsti nel presente CSR, che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato, si applicano i regimi di aiuto indicati nella seguente tabella.

CSR Sardegna	Regime di aiuti	Spesa pubblica	Quota FEASR	Finanziamenti nazionali integrativi
SRA01 - ACA1 Produzione integrata	Non pertinente	9.654.045	4.875.293	-
SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	Non pertinente	62.390.351	31.507.127	-
SRA07 - ACA7 Conversione dei seminativi in prati permanenti e pascoli (solo trascinamenti)	Non pertinente	8.963.668	4.526.652	-
SRA14 - ACA14 Allevatori custodi dell'agro biodiversità	Non pertinente	13.400.000	6.767.000	-
SRA15 - ACA15 Agricoltori custodi dell'agro biodiversità	Non pertinente	5.135.770	2.593.564	-
SRA16 - ACA16 Conservazione dell'agro biodiversità	Non pertinente	500.000	252.500	-
SRA18 - ACA18 Impegni per l'apicoltura	Non pertinente	2.000.000	1.010.000	-
SRA29 - Produzione biologica	Non pertinente	69.700.000	35.198.500	-
SRA30 - Benessere animale	Non pertinente	155.000.000	78.275.000	-
SRB01 - Zone con svantaggi naturali montagna	Non pertinente	50.500.000	25.502.500	-
SRB02 - Zone con altri svantaggi naturali significativi	Non pertinente	115.500.000	58.327.500	-
SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	Non pertinente	107.000.000	54.035.000	-
SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	L'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis)	9.000.000	4.545.000	-
SRD06 - Investimenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo	Non pertinente	9.000.000	4.545.000	-
SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socioeconomico aree rurali	Non pertinente	23.000.000	11.615.000	-
SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali	Non pertinente	10.000.000	5.050.000	-
SRD11 - Investimenti non produttivi forestali	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	2.000.000	1.010.000	-
SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	12.000.000	6.060.000	-

SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis)	39.000.000	19.695.000	-
SRD15 - Investimenti produttivi forestali	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	4.000.000	2.020.000	-
SRE01 - Insediamento giovani agricoltori	Non pertinente	40.000.000	20.200.000	-
SRG01 - Sostegno ai Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	8.000.000	4.040.000	-
SRG03 - Partecipazione a regimi di qualità	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis)	300.000	151.500	-
SRG05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	850.000	429.250	-
SRG06 - Attuazione delle strategie di sviluppo locale	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	50.000.000	25.250.000	-
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	1.000.000	505.000	-
SRG10 - Promozione dei prodotti di qualità	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	2.500.000	1.262.500	-
SRH01 - Erogazione di servizi di consulenza	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	2.500.000	1.262.500	-
SRH04 - Azioni di informazione	Per interventi non rientranti nel campo dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o dal Reg. (UE) n. 2022/2472 (Regolamento di esenzione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali)	1.500.000	757.500	-
AT01 - Assistenza Tecnica	Non pertinente	5.047.279	2.548.876	-

*7.3.7 Altri obblighi connessi alle operazioni di investimento cofinanziate dal FEASR (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 7)*

Gli investimenti finanziati dal FEASR rispettano le disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale degli stessi.

Le misure preventive e le procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un sito Natura 2000 sono previste dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 relativi alla Valutazione d'incidenza ambientale.

In ambito nazionale, la Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) è disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120.

Le Direttive regionali per la Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) sono state approvate dalla Regione Sardegna con DGR n. 30/54 del 30.09.2022, in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Le Direttive regionali, approvate con DGR n. 30/54 del 30.09.2022 ed eventualmente aggiornate, costituiscono l'insieme delle disposizioni da applicare alle procedure di V.Inc.A. in sede regionale.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore verificano il rispetto dell'applicazione di tali disposizioni, qualora previsto nella scheda d'intervento nell'ambito degli "altri obblighi" e/o nelle disposizioni di attuazione dell'intervento.